

STATUTO INOLTRA INNOVAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E DEI TRASPORTI

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MANOPPELLO PE STRADA STATALE 5, TIBURTINA VALERIA SN
Codice fiscale: 02015990688 Numero Rea: PE - 146863
Assemblea straordinaria del 25 febbraio 2014

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Società, con la denominazione sociale di "INOLTRA INNOVAZIONE per l'Organizzazione Logistica e dei TRASporti", in sigla "INOLTRA soc. cons. a r.l."

Art. 2 - SEDE

La Società ha la sede legale in Manoppello all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111 disp.att. C.C. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di istituire o sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia o all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilaquaranta (2040). La società, inoltre, potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, previa delibera assembleare assunta secondo le modalità di legge.

Art. 5 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La Società è una struttura senza scopo di lucro, che ha per obiettivo la costituzione, la gestione, l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale dei 'Poli di innovazione'. Essa assume la funzione di soggetto gestore del Polo Regionale di Innovazione del dominio Logistica e Trasporti. Ai sensi del punto 2.2, lettera m), della Disciplina e dell'art. 2 comma 4 lettera h) del Decreto M.I.S.E. 27/3/2008 n. 87, i Poli di innovazione sono definiti come "raggruppamenti di imprese indipendenti, ovvero un raggruppamento all'interno del quale nessun componente – singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza – possa esercitare il controllo sul raggruppamento stesso (per la definizione di "controllo" si rinvia all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006). La Società, si prefigge inoltre, il rafforzamento ed il consolidamento della filiera delle imprese operanti direttamente e indirettamente nei settori del trasporto e della logistica; essa curerà l'organizzazione, la definizione, l'implementazione e la gestione di progetti, compreso quelli miranti al rafforzamento e/o completamento di reti di impresa, anche tramite contributi pubblici.

A titolo indicativo e non limitativo, nell'ambito del dominio di riferimento, si propone:

- di sviluppare l'innovazione di prodotto e di processo integrando la ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, la formazione e la cultura di impresa nonché favorendo l'interazione tra gli attori operanti nel settore; di rafforzare il sistema imprenditoriale facendo leva sull'eccellenza e sull'innovazione tecnologica;
- di utilizzare e di sfruttare, in qualsivoglia forma, i risultati ottenuti, di acquisire con la conseguente messa a disposizione tecnologie e know-how e gestire progetti tecnologici; - di creare una rete comune, anche per l'acquisizione e immissione nel mercato dei servizi dei soci;

- di realizzare attività di ricerca e sviluppo per i soci; - di trasferire know-how ai soci; - di provvedere alla formazione di giovani ricercatori mediante l'inserimento degli stessi - nelle attività di ricerca per periodi limitati; - l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca fondamentale di studi in campo economico e scientifico; - di fornire servizi di consulenza per studi di fattibilità, progettazione- attuazione, assistenza finanziaria e altre attività per programmi-progetti di nuovi investimenti; - l'assistenza e la consulenza per l'ottimizzazione dei consumi energetici e delle tecnologie; - di garantire l'accesso ai servizi informativi di carattere tecnologico; - l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie; - lo sviluppo dell'attività commerciale, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni promozionali, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo e azioni di marketing; - recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, con lo scopo di indirizzare, su specifici problemi tecnologici rilevanti, le azioni regionali di sostegno alla ricerca e all'innovazione; - favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica; - rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione; - promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, l'Università, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il sistema economico, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata; - instaurare rapporti di collaborazione con altri Poli di innovazione costituiti in domini diversi o analoghi ed operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale
- predisporre piani, progetti e preventivi per l'ordinato sviluppo del Polo; - realizzare ed offrire alle imprese ed ai centri insediati nel Polo e alle imprese del territorio, servizi di innovazione tecnologica, di accesso alla finanza agevolata per l'attività di ricerca e sviluppo e, più in generale servizi di particolare interesse per le imprese hi-tech, per le imprese e i centri di ricerca e sviluppo;
- promuovere e curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale e di aggiornamento ad alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione;
- compiere ogni atto necessario per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del Polo e della sua attività; - la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati, la gestione di centri per l'elaborazione di dati contabili (forniti dai soci) e la gestione di altri servizi in comune.
- sviluppare il livello di competitività delle aziende associate con analisi ed attività su prodotti, servizi, sistemi produttivi, organizzazione, operations, processi, commercializzazione, sistemi di vendita; - definizione di piani strategici ed assistenza alla loro esecuzione, per progetti di sviluppo delle aziende associate.

Infine, la Società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La Società svolge le attività sia direttamente che per conto dei soci; può inoltre svolgere attività esterna di ricerca, sviluppo e progettazione/attuazione e consulenze in genere per enti privati e pubblici, nazionali, esteri o internazionali, persone fisiche e giuridiche anche se non soci.

La società potrà operare, sempre nell'attività di ricerca, sviluppo e progettazione, anche in altri comparti quali ambiente e energia. La Società potrà operare anche quale organismo intermediario responsabile di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 123 e s.m.i.

Nell'ambito e per la realizzazione delle sue finalità la società può acquisire, essere titolare e cedere in qualsiasi forma, assumere o cedere in licenza brevetti, licenze, know how o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, comprese l'assunzione di

mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni e di altre garanzie anche ipotecarie, aderire ad enti, associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze e/o stipulare accordi di collaborazione con società, imprese ed enti di interesse per l'attività consortile. La società potrà acquisire beni strumentali e tecnologie avanzate, materie prime e semilavorati, anche da destinare all'attività dei soci. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art.6 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci della società: piccole e medie imprese (PMI) e loro raggruppamenti, grandi imprese e loro raggruppamenti, cooperative e loro raggruppamenti, artigiani e loro raggruppamenti, organismi, associazioni di categoria e centri di ricerca pubblici o privati comprese le Università e le Fondazioni.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi desidera divenire socio della società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. certificato C.C.I.A.A.;
- b. dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;
- c. dichiarazione di impegno a sostenere la gestione a mezzo dei contributi di cui all'articolo 10 dello Statuto.

Alla domanda si dovrà allegare, altresì, copia dello Statuto. Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri o l'Amministratore Unico. Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, l'Organo Amministrativo dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea, affinché quest'ultima deliberi in tal senso. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato - con delibera assunta dall'assemblea con una maggioranza dei soci che rappresentino almeno il 35% del capitale sociale - a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società, sempre nel rispetto delle maggioranze del capitale sociale come riportate al successivo articolo 8. Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, e comunque prima che si riunisca l'assemblea, a versare l'importo relativo alla quota di ammissione, nella misura determinata da parte dell'Organo Amministrativo in relazione al patrimonio della società. L'importo eccedente la quota destinata ad aumentare il capitale sociale per l'ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria. Nel caso in cui uno o più soci detenessero una quota di capitale sociale superiore al limite di cui al successivo art. 8, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico fisserà un termine entro il quale detti soci dovranno provvedere a ridurre le quote di partecipazione nei limiti statutari.

Art. 8 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è stabilito in Euro centotrentaquattromila. Ogni socio si obbliga ad acquisire un numero di quote di capitale sociale in proporzione al volume d'affari dichiarato ai fini IVA, come risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente la sottoscrizione del capitale sociale, secondo il prospetto di seguito riportato, che indica anche l'importo del contributo annuale di cui al successivo art. 10 ed il numero di voti spettanti di cui al successivo art. 13:

IMPRESE

Volume affari IVA in €	n. quote	Valore quote in €	Contributo annuale in €	Voti spettanti
0-200.000,00	1	500	500	1
200.000,01-500.000,00	2	1000	1000	2
500.000,01-1.000.000,00	3	1500	1500	3
1.000.000,01 - 3.000.000,00	4	2000	2000	4
3.000.000,01 - 5.000.000,00	5	2500	2500	5
5.000.000,01-8.000.000,00	6	3000	3000	6
8.000.000,01-10.000.000,00	8	4000	4000	8
10.000.000,01-20.000.000,00	14	7000	7000	12
20.000.000,01-50.000.000,00	20	10000	10000	15
Oltre 50.000.000,00	30	15000	15000	20

ALTRI SOGGETTI

Università e Centri di Ricerca	4	2000	2000	4
Associazioni di categoria ed altre organizzazioni	2	1000	1000	2

Nessun socio - singolarmente o mediante gruppo di appartenenza – può esercitare il controllo sul raggruppamento stesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n.1906/2006. La quota del capitale sociale di ciascun socio non potrà comunque superare l'importo di € 15.000,00 (quindicimila). Per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. Il capitale sociale potrà essere altresì aumentato quando ciò sia necessario per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale, ai fini del migliore, più efficiente ovvero più stabile perseguimento delle finalità sociali. Il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento del capitale è regolato dall'articolo 2441 Cod. Civ. e potrà essere limitato o escluso qualora lo esiga il preminente interesse della società con una maggioranza dei soci che rappresentino almeno il 35% del capitale sociale. La società potrà acquisire dai soci

versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La decisione dell'organo amministrativo: - è di competenza del C.d.A. o dell'Amministratore unico; - ha per oggetto nuovi conferimenti in denaro da offrire a terzi per l'ingresso in società, con esclusione del diritto di opzione degli attuali soci; - il C.d.A. o l'Amministratore Unico potrà determinare le modalità di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo; - deve risultare da verbale redatto da Notaio da depositare e iscrivere a norma dell'art. 2436 C.C.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

E' ammesso il trasferimento di quote del Capitale Sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'Art. 6 salvo il previo eventuale esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri soci.

Art. 10 - CONTRIBUTO DEI SOCI

I Soci, al fine di assicurare l'operatività del Consorzio ed il conseguimento degli obiettivi del Polo, si obbligano a corrispondere, oltre al capitale sociale sottoscritto calcolato sulla base della tabella di cui all'art. 8 – per le successive tre annualità di adesione al Consorzio – un contributo annuo in funzione del volume di affari dichiarato ai fini IVA, come risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente l'adesione stessa. Tale contributo resta invariato anche nell'ipotesi in cui il volume d'affari conseguito dal Socio dovesse subire modificazioni sia in aumento che in diminuzione negli esercizi successivi a quello di riferimento. La quote devono essere calcolate sulla base della dichiarazione iva relativa all'annualità precedente l'adesione al Consorzio e in caso di modificazioni straordinarie intervenute nel corso di tale annualità si terrà conto del volume d'affari complessivo risultante dalla situazione giuridica della società ad inizio anno. Il contributo dovrà essere versato entro il trenta (30) giugno di ogni anno e, comunque, entro e non oltre i sessanta (60) giorni successivi dell'approvazione del Bilancio d'esercizio. All'Assemblea spetterà, inoltre, la fissazione di eventuali contributi straordinari a carico di tutti i soci, necessari alla integrale copertura della quota di cofinanziamento privato, nonché le condizioni per richiederli soltanto nei confronti di quei soli soci eventualmente interessati a portare avanti un determinato progetto . Pertanto in tale ultimo caso sarà richiesto loro il versamento di una quota destinata a confluire in un'apposita riserva straordinaria all'uopo costituita necessaria al finanziamento di specifici progetti.

Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'attività della società è organizzata sulla base di programmi di attività. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico redige il bilancio di esercizio secondo le norme di legge, e, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, provvede al deposito dello stesso presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. A norma dell'art. 18 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni, è vietata qualsiasi distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate socie anche in caso di scioglimento della società. Restano fermi gli ulteriori vincoli di legge in materia di capitale e riserve.

Art. 12 - DECISIONI DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a. l'approvazione degli indirizzi generali e dei piani e programmi di attività; b. l'approvazione del bilancio; c. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; d. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo; e. le modificazioni dello statuto; f. la

decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 13 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un numero di voti, come stabilito nell'art. 8 del presente statuto. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al successivo articolo 16, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, come previsto dall'art.2479 c.c. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi della Società sono: 1. l'Assemblea dei Soci; 2. Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione; 3. il Presidente; 4. Organo di controllo o revisore.

ART. 16 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea approva anche: a. i piani e i programmi, comprese le modalità di attuazione; b. il programma annuale di attività, i costi e le fonti di copertura. c. L'Assemblea nomina il Comitato Tecnico Scientifico (art.28) ed istituisce Comitati, Consulte o Gruppi di Lavoro, per problemi specifici il cui coordinamento è affidato ad esperti con provate capacità specifiche. d. L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico o in alternativa i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente vicario, ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18 - DELEGHE

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, nei limiti dell'art.2372 del Codice Civile. Ciascun socio, mediante delega, può rappresentare in Assemblea altri Soci, per un massimo di 20 voti. E' tuttavia ammessa la delega in favore di soci, collaboratori o dipendenti del delegante. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o ai revisori, se nominati.

Art. 19 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci portatori di quote che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato. In seconda convocazione è valida quando sia presente almeno il 20% del capitale sociale e delibera a maggioranza dei voti espressi. Nei casi previsti dal precedente articolo 12, lettere e), f), e g) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50,01% (cinquanta/01 %) del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le stesse maggioranze sopra riportate. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 21 – ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo dura in carica tre anni può essere revocato prima della scadenza, su decisione dei soci, con deliberazione motivata assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Gli amministratori sono rieleggibili. L'assemblea ha facoltà di indicare la composizione dell'organo amministrativo, da unipersonale a pluripersonale, e, nel caso, la variazione del numero dei componenti dello stesso. In caso di nomina di un organo pluripersonale il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri compreso il Presidente, nominati su decisione dei soci. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione esso è composto esclusivamente da imprenditori o titolari di imprese o dirigenti o preposti con responsabilità gestionale di grado elevato, dipendenti da imprese aderenti al polo. Prevede la partecipazione obbligatoria di un membro appartenente alle imprese di trasporto merci, di un membro appartenente alle imprese di trasporto passeggeri e di un membro delle imprese di servizi e/o logistica. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra le Piccole e medie Imprese aggregate al polo di Innovazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di organo pluripersonale, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c. Sino a contraria deliberazione dei soci, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art.2390 c.c., ed in considerazione della natura consortile della società essi sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2391 c.c.

Art. 22 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della società; in sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

In caso di organo pluripersonale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno/due Vicepresidenti o un Comitato esecutivo o conferire speciale incarico a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art.2475 Codice Civile, né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina i dirigenti (generale, tecnico e amministrativo) e determina le deleghe ed i poteri, anche di rappresentanza e di firma, gli aspetti contrattuali ed il trattamento economico.

ART. 23 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al Presidente della

riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di fusione e del progetto di bilancio, ovvero di richiesta avanzata da almeno un terzo dei membri del consiglio, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale; altre deliberazioni possono essere assunte anche con le modalità previste dall'articolo 24.

Art. 24 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'articolo 23, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 25 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI

In caso di organo pluripersonale, il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, fino a due vicepresidenti di cui uno, su proposta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente Vicario. L'Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza società.

In caso di assenza ed impedimenti del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore/coordinatore che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e in qualità di uditore egli partecipa anche alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e, anche tramite delega ad un componente la tecnostuttura, di tutti gli organismi, comitati o commissioni istituite all'interno del Polo. Dirige e coordina tutto quanto necessario per la realizzazione delle attività della società.

ART. 26 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea dei Soci può determinare un'indennità annua complessiva a fronte dell'attività esercitata dagli Amministratori.

Art. 27 – ORGANO DI CONTROLLO

In conformità all'art. 2477 c.c., come modificato dalla legge n.183 del 12/11/2011 con decorrenza 1/1/2012, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina è, altresì, obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c..

In caso di nomina, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni, ed è riservata all'organo di controllo l'attività di controllo contabile.

Art. 28 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Assemblea, dura in carica un triennio ed i componenti possono essere riconfermati. Esso è composto da componenti designati tra esponenti del sistema universitario e del mondo della ricerca in generale, delle professioni, e/o tra soggetti altamente qualificati con significativa esperienza professionale nel dominio, con particolare riferimento all'innovazione, all'internazionalizzazione e allo sviluppo dell'impresa.

Non possono far parte del Comitato i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, in qualità di organo consultivo dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, formula indicazioni sulle linee di attività della società, suggerimenti per la conduzione tecnico scientifica della stessa in coerenza con le finalità complessive della società Consortile. Il Comitato inoltre predispose entro il 30 Marzo di ogni anno una relazione sui risultati tecnico-scientifici conseguiti nell'anno precedente.

Il Comitato è presieduto da un Presidente, designato dalle Università e dai centri di ricerca pubblici e privati aggregati al Polo di Innovazione. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti il Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'incarico.

Art. 29 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea dei soci, approva uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per le sanzioni e per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale, le quote di contributo annuale successive alla prima annualità e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società nonché i criteri di utilizzo dei risultati che emergono dalle attività della Società Consortile e la eventuale concessione ai Consorziati e/o a terzi soggetti non Consorziati dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dei risultati stessi e del know-how ad esse connesso. Rimane in ogni caso fermo il principio che i risultati delle attività di ricerca svolte dai singoli Soci all'interno delle attività di ricerca di cui alla Società Consortile, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del o dei consorziati che li ha/hanno generati.

Art. 30 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi. Tuttavia, il recesso produce effetti immediati, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti della società consortile anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi dello stesso derivanti dal presente statuto. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Art. 31 - ESCLUSIONE

L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. La dichiarazione del fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione dell'Organo Amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perché deliberi in merito. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. Detta comunicazione deve essere fatta dall'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni

liberi successivi alla delibera. La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitro, ai sensi del successivo art. 32. L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

Art. 32 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'interpretazione, esecuzione e validità dello statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro camerale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 33 - SCIOGLIMENTO

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a. per il decorso del termine; b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.; e nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.; f. per deliberazione dell'assemblea; g. per le altre cause previste dalla legge e dal presente statuto. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, e deve convocare, negli stessi termini, l'assemblea dei soci, affinché quest'ultima nomini uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori stessi; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche - mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 34 – NORMA TRANSITORIA

I soci che aderiranno alla società consortile prima del formale riconoscimento della società quale Polo di innovazione regionale si impegnano a versare, all'atto della sottoscrizione, l'importo minimo di capitale sociale previsto dall'art 10. Sino al riconoscimento indicato nel presente articolo ogni socio aderente avrà diritto ad un solo voto in assemblea corrispondente alla quota di capitale sottoscritto. I diritti di voto indicati nell'art 8 saranno pienamente efficaci a decorrere dal riconoscimento della società consortile quale Polo di Innovazione regionale.

F.to Teodoro CALABRESE

F.to Michele RUSSO

F.to Nicola D'ARCANGELO

F.to Alberto CARLINI

F.to Michele ROMAGNOLI

F.to Domenico GUIDOTTI

F.to Ciro NARDINOCCHI

F.to Paolo MARINO

F.to Giuseppe TRAGNONE Notaio - sigillo